

N. 4421/2017 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA

SEZIONE STRALCIO

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Casella , a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.01.18,

sul ricorso proposto da:

, nato in Bangladesh il 5.6.1990, elettivamente domiciliato in Arezzo presso lo studio dell'Avv. Gabriele Bidini che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

parte intervenuta

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento n. 6390/2017 com.as.della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova del 13.01.17 notificato in data 11.3.17



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (*“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione...”*)

Con ricorso depositato in data 10.4.17 il signor _____ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino sezione di Genova con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria.

Il ricorrente ha contestato la decisione della Commissione, chiedendo in via principale il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell'Interno, ritualmente intimato, si è costituito in giudizio facendo pervenire all'ufficio, ai sensi dell'art. 19 co. 8° d. lgs. n. 150/2011, richiamando le motivazioni già contenute nel provvedimento impugnato. Ha altresì allegato copia del provvedimento di rigetto della richiesta di protezione internazionale e del verbale di audizione del richiedente.

Il Procuratore della Repubblica con atto di intervento del 9.1.18 ha espresso parere contrario.

Sentito liberamente il ricorrente con l'ausilio dell'interprete, all'udienza del 10.01.18 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con particolare riferimento alla domanda di protezione sussidiaria in via principale e alla richiesta di protezione umanitaria in subordine e il Giudice si è riservato la decisione.

Il ricorrente, cittadino bengalese di religione musulmana, ha narrato di aver lasciato il proprio paese nel maggio del 2014 e di essere giunto in Italia dopo essere vissuto in Libia per circa sei mesi, lavorando per un'impresa di pulizie, sino allo scoppio delle rivolte e della crisi in tutta l'area.

Ha dichiarato di essersi allontanato dal Bangladesh a causa di una condizione conflittuale venutasi a creare nel suo villaggio per problemi di natura politica. Nel corso dei citati conflitti, legati a problemi politici di livello locale non meglio precisati, che avrebbero interessato le avverse posizioni dei due gruppi Awami e BNP, avrebbe preso parte e sarebbe rimasto ferito alla testa il fratello dell'odierno ricorrente, il quale sarebbe poi stato sottoposto a cure per circa un mese.

Ha precisato che la detta conflittualità aveva creato una condizione di forte insicurezza per lo stesso ricorrente, determinandolo alla partenza.



La Commissione territoriale ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per la concessione di misure di protezione internazionale in quanto "...il richiedente non chiarisce il reale pericolo che potrebbe legittimare il proprio fondato timore a lasciare il paese in quanto non chiarisce né il suo coinvolgimento politico ed anzi dichiara di non occuparsi affatto di politica, né i motivi sottesi alla lite avvenuta tra i due gruppi sopra evidenziati. Riferisce solo che il fratello è stato ferito ma non in modo grave dato che non si reca per le cure in ospedale ma va solo dal suo medico. La partenza del richiedente avviene poi dopo un anno di distanza dalla lite senza che, in tale periodo, siano state evidenziate altre liti, pericoli o minacce dirette alla sua persona. Ancora il richiedente non evidenzia neanche limiti o carenze tra le forze di polizia presenti sul suo territorio ed anzi dichiara che la questura è ad appena sei km dalla sua abitazione. ...le dichiarazioni del richiedente non riguardano fatti sufficientemente gravi sia per natura che per frequenza tali da rappresentare una violazione dei diritti umani neanche sotto l'aspetto del danno grave".

All'udienza odierna il ricorrente ha confermato la versione resa alla Commissione, aggiungendo le seguenti informazioni:

"D lei ha moglie e figlio rimasti in Bangladesh?

R si loro vivono con i miei genitori, si sono trasferiti in un'altra città , per ora non ho ancora pensato se farmi raggiungere in Italia.

Adr si sono trasferiti tre mesi fa

D perché è andato via a distanza di tanti anni dai fatti per cui lei è partito?

R perché il prossimo anno ci sono le elezioni, a gennaio 2019, prima di votare vengono mandati via gli esponenti del gruppo del BNP, come la mia famiglia, in modo da facilitare la vittoria dell'Awami League.

D conferma il racconto fatto alla C.T.?

R: si.

D ha qualcos'altro da aggiungere?

R. Preciso che mio fratello, quello che era stato ferito alla testa, è andato a Dubai, ma non guadagna molto, io mantengo tutta la famiglia che ora vive a Chittagong col mio stipendio, per questo motivo chiedo di rimanere in Italia".

Preliminarmente si rileva che la difesa del sig. [redacted] nel ricorso introduttivo che vi sarebbe stata una sorta di "pressione" cui sarebbe stato sottoposto il richiedente da parte dell'intervistatore nel corso dell'audizione, che lo avrebbe posto in difficoltà, pregiudicando la valutazione di credibilità del medesimo.



Questo giudicante non condivide la suddetta censura, osservando, al contrario, come l'intervistatore abbia cercato di aiutare il soggetto a meglio circostanziare il proprio racconto con l'obiettivo, fallito, di far emergere le ragioni del timore prospettato per la propria incolumità. Alla prima domanda "aperta" (*"per quale motivo ha lasciato il suo paese? Mi racconti tutto anche i dettagli che ritiene di poca importanza"*) hanno fatto seguito molteplici domande "chiuse" finalizzate ad approfondire tutti gli aspetti rilevanti della storia ed a chiarire le ragioni del coinvolgimento del richiedente nel conflitto tra i due gruppi politici antagonisti.

Questo giudicante, pur ritenendo il racconto del richiedente sostanzialmente credibile, ritiene, conformemente alla Commissione Territoriale ed al Pubblico Ministero, che, proprio alla luce delle dichiarazioni rese in sede di audizione amministrativa dal : [redacted] che ha lealmente ammesso di non essere stato coinvolto in prima persona nelle liti che hanno interessato le due opposte fazioni politiche e di non aver mai ricevuto minacce dirette, non sia ravvisabile alcun rischio concreto per l'incolumità del soggetto, qualora egli dovesse rientrare nel suo Paese.

In diritto occorre evidenziare che caratteristica peculiare dei giudizi in materia di protezione internazionale è l'attribuzione al giudice di un ruolo attivo nell'acquisizione delle informazioni utili per l'esame del caso.

Non soltanto, infatti, l'art. 10 co. 8° d.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudice possa procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia, ma l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 e l'art. 8 d.lgs. n. 25/2008, in attuazione della direttiva, stabiliscono un preciso potere – dovere (anche) del giudice di attivarsi in tal senso.

"Sul sistema probatorio in ordine ai requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato è intervenuta ... la normativa comunitaria, dettando specifiche e dettagliate prescrizioni. Ed invero la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, all'art. 4, comma 3, dispone che lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda di protezione internazionale e che l'esame della domanda stessa deve essere effettuato su base individuale, attraverso la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o



potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese d'origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese; d) dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

La elencazione minuziosa degli elementi verso i quali la valutazione deve indirizzarsi è associata alla previsione, contenuta nel cit. art. 4, comma 5, che quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale il richiedente è tenuto a motivare la sua domanda di protezione internazionale e qualora taluni aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è comunque necessaria se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) il richiedente ha compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una spiegazione soddisfacente dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto buoni motivi per ritardarla; e) è accertato che il richiedente è in generale attendibile.

Ne risulta così delineata una forte valorizzazione dei poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del Giudice, cui spetta il compito di cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

Dette prescrizioni hanno trovato puntuale esplicazione nel d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, di attuazione della direttiva, che dopo aver previsto la proposizione di un'unica domanda di protezione internazionale ad oggetto indistinto, rimettendo all'autorità dello Stato di individuare la tipologia della misura di protezione adottabile, e fatto carico al richiedente di presentare, unitamente alla domanda o comunque appena disponibili, tutti gli elementi ed i documenti necessari a sorreggerla, affida all'autorità esaminante un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero



da preclusioni o impedimenti processuali, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale....

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato - ... il quale dispone all'art. 8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative” (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2008, n. 27310, nonché Cass., ord. 10 maggio 2011, n. 10202 ex multis).

Complementare a tale affermazione è quella secondo cui il potere - dovere del giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante gli atti d'indagine officiosi previsti dalle norme citate sussiste anche in caso di non credibilità soggettiva del richiedente (Cass., ord. 10 maggio 2011 n. 10202; Cass., ord. 27 luglio 2010 n. 17576).

Più precisamente, la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche deve essere appurata sulla base di informazioni esterne ed oggettive afferenti il paese di origine, mentre soltanto la riferibilità specifica al richiedente deve essere fondata anche su elementi di valutazione personali (quali, tra i tanti, la credibilità delle affermazioni dell'interessato) (Cass., 23 dicembre 2010, n. 26056; Cass., ord. 27 luglio 2010, n. 17576).

In altre parole, a fronte di dichiarazioni intrinsecamente inattendibili del richiedente asilo, il dovere di approfondimento istruttorio d'ufficio viene meno soltanto se la mancanza di veridicità non derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori sulla situazione oggettiva dalla quale scaturirebbe la situazione di rischio descritta; *” la narrazione di episodi anche violenti ma strettamente interpersonali può non dar luogo alla necessità di approfondimento istruttorio officioso; la descrizione di una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali ma imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico (quali quelle tribali) quando sia tollerata o tacitamente approvata dalle autorità statuali od anche quando tali autorità non siano in grado di contenerla o fronteggiarla, impone invece un approfondimento istruttorio officioso diretto proprio a verificare il grado di diffusione ed impunità*



dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali? (Cass., 10 aprile 2015, n. 7333).

Deve tuttavia precisarsi che il principio dispositivo, che non trova applicazione con riferimento al regime delle prove, si applica, invece alla allegazione dei fatti, restando fermo l'onere del ricorrente di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, fatti che il giudice non può introdurre d'ufficio, dovendo il ricorrente allegare la personale esposizione a rischio grave alla persona od alla vita (Cass., ord. 28 settembre 2015, n. 19197; Cass., ord. 1 marzo 2013, n. 5224; Cass., ord. 22 febbraio 2013, n. 4604; Cass., ord. 24 ottobre 2012, n. 18231; Cass., 20 gennaio 2012, n. 820).

Nel caso di specie, esaminando in particolare la domanda di protezione sussidiaria chiesta in via principale, la normativa vigente prevede che questa misura di protezione deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto ai responsabili della persecuzione o del danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale, l'art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, precisa che essi possono essere:

- 1) lo Stato;
- 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
- 3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi del successivo art. 6.



Quest'ultima norma, nel testo risultante dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 2014 n. 18, precisa ora che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea.

Con riferimento all'ipotesi in cui la minaccia asseritamente provenga da un soggetto "non statale", anche ammesso che essa sia reale ed attuale (ma il rischio non appare in realtà fondato per le ragioni sopra esposte) l'interessato avrebbe dovuto allegare le ragioni che non gli consentono di ottenere protezione da parte delle autorità del Paese di origine, in quanto la lett. c) dell'art. 5 D.Lgs. n. 251/07 subordina il riconoscimento della protezione al fatto che gli altri "responsabili" non possano o vogliano fornire protezione. Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto all'onere di allegazione che su di lui incombeva in ordine alle ragioni per cui nel suo paese non avrebbe la possibilità di difendersi rivolgendosi alla polizia, La domanda di protezione sussidiaria ai sensi delle lett a) e b) dell'art 14 del d.lgs 2007 n 251 non è dunque accoglibile.

Quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lettera c) del d.lgs. 2007 n. 251 occorre invece stabilire in Bangladesh vi sia "*violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato*" secondo quanto previsto dall'art. 14 del d. lgs. 2008 n. 25.

Sul punto, in base alle Direttive Qualifiche e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

- a) "i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave" (Considerando 26 della Direttiva 2004/83/Ce e considerando 35 della Direttiva 2011/95/Ue);
- b) "la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale", costituisce danno grave ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (lettere c) degli artt. 15 della Direttive 2004/83/Ce e 2011/95/Ue);
- c) "l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata in via generale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia". (Corte di Giustizia Ue, 17.2.2009).
- d) nell'ipotesi di conflitto armato interno (la cui esistenza si deve ammettere "quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati



si scontrano tra di loro”) l’unico elemento rilevante ai fini dell’accertamento del diritto alla protezione, risiede nel livello di violenza che ne deriva; (Corte di Giustizia Ue, 30.1.2014, sentenza Diakité).

Sempre sul piano generale, va detto che con la predetta sentenza 30.1.2014, la Corte di Giustizia ha ricordato che “mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all’adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell’ambito di un conflitto armato, sia nell’ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo, il legislatore dell’Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. (punto 29).

Ciò premesso, si deve escludere che nel caso di specie, sussistano i presupposti applicativi dell’art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti: nella zona di provenienza del ricorrente non sussiste infatti una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno o internazionale: gli attentati che ancora di recente si sono verificati nella capitale del Bangladesh risultano infatti essere riconducibili ad azioni di gruppi terroristi di matrice integralista islamica dirette principalmente contro cittadini stranieri e non dissimili a quelle che, purtroppo, negli ultimi tempi hanno colpito anche città europee.

Il profilo del ricorrente, anche a voler ritenere veritiero il suo racconto, non è un profilo di rischio che determini la necessità di protezione internazionale: egli non è un oppositore politico, non è un sindacalista, non appartiene a una minoranza religiosa ma anzi è un musulmano.

Ritiene pertanto il Tribunale, che non siano soddisfatte le condizioni previste dalle clausole di inclusione per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Passando infine ad esaminare l’istanza volta ad ottenere la protezione umanitaria, si osserva che l’art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento della tutela.



Il ricorrente è un giovane che ha dimostrato di aver intrapreso in Italia un fattivo ed intenso percorso di integrazione sociale, avendo una regolare posizione lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di operaio dal 20.09.2016 presso l'azienda

(vd la documentazione allegata al ricorso e quella prodotta in udienza).

Si deve allora rilevare che, come già detto, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, i presupposti della concessione della più tenue protezione umanitaria possono fondarsi anche su condizioni temporali limitate o circoscritte, anche riferibili alla speranza di una rapida evoluzione in melius della posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela (Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751; Cass., ord. 21 novembre 2011, n. 24544).

La prospettiva, concreta e documentata, che il ricorrente possa a breve richiedere un permesso per motivi di lavoro giustifica pertanto il riconoscimento della protezione umanitaria.

Conclusivamente, la situazione peculiare del ricorrente, in uno con l'attuale difficile situazione politica del Bangladesh (che secondo accreditate fonti internazionali, pur non integrando una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno, resta tuttavia delicata) consente di ritenere che lo stesso, una volta rientrato nel suo paese, si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (si veda Cassazione sentenza n.3347/2015) idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Per l'insieme dei motivi esposti si ritiene, dunque, sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Le spese del procedimento possono essere compensate tenuto conto che è stata accolta la domanda proposta in via subordinata e che ciò è stato possibile anche sulla base della documentazione prodotta in udienza.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova del 30.08.16, nella parte in cui dispone che "...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per trasmettere gli atti al Questore per



l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286".

Riconosce il diritto del ricorrente _____ nato in Bangladesh il 5.6.1990 ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e ordina la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza.

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Compensa le spese del procedimento;

Si comunichi.

Genova, 10.01.2018

II GIUDICE

dott.ssa Manuela Casella

